

COMUNE DI ACCUMOLI

Provincia di Rieti

Ordinanza n. 366 del 07.08.2017

OGGETTO: ORDINANZA DI REQUISIZIONE TEMPORANEA DI TERRENI DA ADIBIRE AD INSEDIAMENTO DI UNA STRUTTURA AGGREGATIVA E DI NUOVE STRUTTURE ABITATIVE EMERGENZIALI – LOCALITÀ ROCCASALLI

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, con la quale è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) a Rieti;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n.521 recante "Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell'emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Sig. Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e s.m.i.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione e l'esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RILEVATO CHE, in conseguenza degli eventi sismici che dal 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio comunale, risultano nuclei familiari privi di abitazione principale e che devono ottenere

un alloggio temporaneo a seguito dei crolli e delle distruzioni di edifici pubblici e privati, causati dai suddetti eventi;

TENUTO conto che i moduli abitativi mobili, realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., non comportano un'alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 15-S-2 dell'11.11.2016, con la quale sono stati requisiti in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità ed al rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, i terreni occorrenti per l'insediamento delle strutture abitative emergenziali in località Roccasalli;

VISTA la necessità di dotare l'area SAE di Roccasalli di una struttura aggregativa, al fine di creare un luogo di ritrovo per la comunità;

PRESO ATTO, inoltre, che è pervenuta un'ulteriore richiesta di assegnazione di un modulo SAE da mq 60 con handicap nell'area di Roccasalli, prot. n. 6851 del 15.06.2017;

CONSIDERATA l'impossibilità di installare il suddetto modulo nell'area SAE requisita con la richiamata Ordinanza n. 15-S-2 dell'11.11.2016, per mancanza di spazio disponibile;

PRECISATO che, pertanto, sussiste la grave ed urgente necessità pubblica di procedere al reperimento e alla requisizione d'urgenza di un'area adiacente all'attuale area S.A.E., da adibire per l'installazione e l'insediamento del modulo oggetto di nuova richiesta ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

PRECISATO che tale requisizione d'urgenza può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

l'unica area da adibire allo scopo, in considerazione del layout dell'area SAE ultimata ed al fine di sfruttare le infrastrutture pubbliche già realizzate, non può che essere quella adiacente a tale area S.A.E., in quanto limitrofa alla S.P. 18, unico asse viario di collegamento;

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

VISTI gli articoli 40, 42, 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Piano di emergenza comunale;

INDIVIDUATE

nei seguenti terreni:

Località Roccasalli

foglio 71 mappale 250 Sup. Mq. 1.040,20 di proprietà di: Cosentini Orietta nata a Roma il 03/05/1951, Neroni Enzo nato a Accumoli il 03/07/1949;

foglio 71 mappale **207** Sup. Mq. 650,00 di proprietà di: Cosentini Orietta nata a Roma il 03/05/1951, Neroni Enzo nato a Accumoli il 03/07/1949
foglio 71 mappale **208** Sup. Mq. 850,00 di proprietà di: Gentile Marco nato a Roma il 01/09/1968;
foglio 71 mappale **209** Sup. Mq. 360,00 di proprietà di: Antonucci Pietro nato a Roma il 18/12/1949;
foglio 71 mappale **210** Sup. Mq. 680,00 di proprietà di: Antonucci Pietro nato a Roma il 18/12/1949;

le aree idonee alla funzione di che trattasi;

ORDINA

1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la requisizione in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e al rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, comunque entro il termine di 48 mesi, i seguenti terreni:

Località Roccasalli

foglio 71 mappale **250** Sup. Mq. 1.040,20 di proprietà di: Cosentini Orietta nata a Roma il 03/05/1951, Neroni Enzo nato a Accumoli il 03/07/1949;
foglio 71 mappale **207** Sup. Mq. 650,00 di proprietà di: Cosentini Orietta nata a Roma il 03/05/1951, Neroni Enzo nato a Accumoli il 03/07/1949;
foglio 71 mappale **208** Sup. Mq. 850,00 di proprietà di: Gentile Marco nato a Roma il 01/09/1968;
foglio 71 mappale **209** Sup. Mq. 360,00 di proprietà di: Antonucci Pietro nato a Roma il 18/12/1949;
foglio 71 mappale **210** Sup. Mq. 680,00 di proprietà di: Antonucci Pietro nato a Roma il 18/12/1949;

occorrenti per l'insediamento della struttura aggregativa e della SAE aggiuntiva in località Roccasalli.

2. Di stabilire che in ogni caso tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità.
3. Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire.
4. Che l'indennità di requisizione è determinata, sulla base dell'apposito verbale di consistenza, in conformità alla delibera comunale, ove emanata, in materia di indennità per l'occupazione o, in assenza di essa, secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001.
5. Per la durata della requisizione, al proprietario di aree soggette a requisizione coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetterà altresì un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in analogia a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R. n.327/2001.

6. Per la durata della requisizione, spetterà un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura di requisizione o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare del tutto o in parte l'area oggetto di requisizione direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, in analogia a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. n.327/2001.
7. Che le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc ...) eventualmente gravanti sull'area requisita, sono a carico del Comune a partire dalla data di requisizione.
8. Che i detentori dovranno rilasciare i terreni sopra indicati il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.
9. Che all'atto della restituzione dell'area sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile requisito. In caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni.
10. Di notificare il presente provvedimento:
 - a. ai proprietari di tali terreni:
Cosentini Orietta nata a Roma il 03/05/1951, Neroni Enzo nato a Accumoli il 03/07/1949, Gentile Marco nato a Roma il 01/09/1968, Antonucci Pietro nato a Roma il 18/12/1949, come risultanti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio Provinciale Territorio;
 - b. agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza.
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Accumoli, 07.08.2017

IL SINDACO
Geom. Stefano Petrucci
